

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 26 luglio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017) 282)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede modifiche alla direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, al fine di:

- consentire alle imprese di trasporto di noleggiare veicoli in un altro Stato membro anche per trasporti internazionali o trasporti di cabotaggio, mentre ad oggi è consentito solo per i trasporti internazionali;

- eliminare la possibilità per gli Stati membri di vietare il noleggio in un altro Stato membro, di veicoli di peso a pieno carico superiore a 6 tonnellate, per trasporti internazionali in conto proprio;

- prevedere la possibilità per gli Stati membri, di limitare il noleggio in un altro Stato membro, di veicoli di qualsiasi peso e per qualsiasi tipo di trasporto (in conto proprio o in conto terzi e per trasporti internazionali o nazionali), ma solo per periodi superiori ad almeno 4 mesi l'anno, in modo da consentire comunque alle imprese di far fronte a picchi di domanda temporanei o stagionali o di sostituire veicoli difettosi o guasti;

considerato che, in tal modo, la proposta assicura ai trasportatori un accesso ampio ed equo al mercato europeo dei veicoli a noleggio e di poter approfittare di offerte di locazione oltreconfine potenzialmente più interessanti dal punto di vista economico. Inoltre, poiché i veicoli a noleggio sono in genere più nuovi e sicuri e meno inquinanti, la proposta contribuisce anche a ridurre gli effetti negativi dei trasporti su strada, in termini ambientali e di sicurezza stradale;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure dirette a realizzare gli obiettivi della politica comune dei trasporti;

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di favorire il mercato del noleggio transnazionale di veicoli per il trasporto di merci su strada, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo.

Tuttavia, in riferimento alla possibilità per gli Stati membri di fissare un limite temporale per il noleggio di veicoli in un altro Stato membro, si evidenzia che ciò comporta, per le autorità nazionali preposte ai controlli su strada, la necessità di conoscere le normative degli Stati membri di stabilimento delle imprese che svolgano trasporti nel territorio dell'autorità di controllo, con veicoli noleggiati in un altro Stato membro. Tali controlli potrebbero verificarsi nel territorio italiano, per esempio, nel caso di un'impresa stabilita in un altro Stato membro che utilizzi un veicolo noleggiato in un altro Stato membro o in Italia, per svolgere un trasporto internazionale su territorio italiano o per svolgere trasporti di cabotaggio in Italia.

Al fine di evitare l'onere per le autorità di controllo nazionali, di dover conoscere le normative degli altri Stati membri, potrebbe essere opportuno che la proposta stabilisca direttamente il divieto di noleggio in un altro Stato membro, di veicoli per il trasporto di merci, per un periodo superiore a un determinato numero di mesi l'anno, senza lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire autonomamente dei periodi di tempo diversi.

Valeria Cardinali